

LXXXIVª TORNATA

DOMENICA 19 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commissione (nomina di)	pag. 2404
Congedi	2397
Disegni di legge (approvazione di)	
« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia »	2414
(discussione di):	
« Cessione gratuita alla Croce Rossa, per cinque anni, dalla data di cessazione dello stato di guerra, delle carte delle amministrazioni di Stato di cui sia riconosciuta inutile la ulteriore conservazione, nonchè dei mobili e dei materiali inservibili	2404
Oratore:	
BETTONI, <i>relatore</i>	2404
« Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro »	2405
Oratori:	
CIRAULO, <i>relatore</i>	2407, 2412
FERRERO DI CAMBIANO	2405, 2411, 2412
LABRIOLA, <i>ministro del lavoro e di previdenza sociale</i>	2405, 2409
(presentazione di)	2402
Oratori:	
PRESIDENTE	2403
Giuramento di senatori	2402
Interrogazioni (annuncio di)	2415
(svolgimento di):	
« Dei senatori Dorigo, Campostrini e Montresor al ministro della giustizia e degli affari di culto sulle condizioni dei tribunali in genere e di quello di Verona in ispecie, il cui funzionamento può dirsi paralizzato »	
Oratori:	
DORIGO	2398, 2400
FERA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	2398
Relazioni (presentazione di)	2400
Sui lavori del Senato	2415
Votazioni a scrutinio segreto (risultato di)	2402, 2404

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e quello per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Indri di giorni tre, Lojodice di dodici giorni e Novaro di dieci giorni. Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Rebaudengo al ministro di agricoltura, ma il ministro di agricoltura non è presente. Se l'interrogante acconsente, si potrebbe fissare per lo svolgimento dell'interrogazione la seduta di domani.

REBAUDENGO. Acconsento, purchè lo svolgimento dell'interrogazione abbia veramente luogo domani.

PRESIDENTE. Farò vive premure presso il ministro di agricoltura perchè domani sia presente.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia si dichiara pronto a rispondere ai senatori Dorigo, Campostrini e Montresor, firmatari della interrogazione: « sulle condizioni dei tribunali in genere, e di quello di Verona in ispecie, il cui funzionamento può dirsi paralizzato ».

Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Desidererei che il senatore Dorigo specificasse un po' meglio la materia della sua interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Dorigo, il ministro chiede che ella spieghi meglio il significato della sua interrogazione.

Le do facoltà di parlare.

DORIGO. Io e i miei colleghi fummo spinti a presentare la nostra interrogazione avendo ricevuto un telegramma del quale, senz'altro, do lettura: « I Consigli d'ordine e di disciplina di Verona, straordinariamente convocati per riesaminare insostenibile situazione derivante completo e assoluto disservizio questo tribunale dove prove civili si fissano a semestri di distanza e udienze penali vanno rinviate, per impossibilità di costituire collegio giudicante, a lontanissime udienze, hanno unanimemente deliberato di mettersi in agitazione, fissando al 15 gennaio il termine ultimo di attesa. Necessitano urgentissimi provvedimenti. Preghiamo vivamente Vostra Signoria immediata interpellanza. Firmato: Il presidente del Consiglio di Ordine e quello del Consiglio di disciplina. Guglielmi - Finzi ».

Tengo a dire che tanto il Consiglio dell'Ordine che quello di disciplina di Verona sono composti da uomini d'ordine, non uno eccettuato.

È dolorosa la chiusa di questo telegramma ed è anche per questo che mi indussi a presentare la interrogazione e sono grato all'onorevole ministro che ha consentito di rispondere oggi. Le affermazioni del telegramma sono esattamente vere: posso dichiararlo perchè esercito la professione anch'io in Verona. È uno stato di cose che non può essere più oltre tollerato. Posso affermare, per esempio, che in alcune cause civili l'assunzione di prove d'interrogatorio e testimoniali venne rimessa a

cinque e a sei mesi. Nelle cause penali la proroga dell'istruttoria dei 90 e dei 100 giorni è all'ordine del giorno, cioè arbitrare. Accade che, dopo cinque o sei mesi di carcere preventivo, si abbiano delle assoluzioni che si sarebbero avute molto tempo prima se l'istruttoria fosse stata sollecitata come in passato.

So che vi è deficienza di personale. In proposito mi guarderò dal dare consigli all'onorevole ministro, ma esprimerei un desiderio che credo risponda anche alla dignità dei magistrati e, quel che più importa, della giustizia. Vorrei che il ministro prendesse il coraggio a due mani - forse, dato il suo alto valore, basterà una mano sola - e proponesse l'abolizione di tanti tribunali che non hanno ragione di essere, di tante preture che non servono ad altro che a rendere dei servizi che abbassano il livello della giustizia, non però per colpa dei magistrati.

Ciò si verifica anche nella mia provincia dove c'è un tribunale, quello di Legnago, e tre preture, fra le altre, che possono essere aboliti senza alcun danno, anzi... Per la dignità dei magistrati e, quel che più monta, ripeto, per quella della giustizia occorre un sollecito rimedio. Spero avere dall'onorevole ministro una risposta che valga a modificare l'ambiente, migliorandolo un po' per volta in modo da non lasciare alcun desiderio e impedire che i miei colleghi, uomini d'ordine, prendano degli atteggiamenti che sarebbero davvero dolorosi.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non mi rendo conto degli inconvenienti che hanno determinato la curia di Verona ad elevare la protesta che forma oggetto del telegramma di cui ha dato lettura l'onorevole Dorigo.

La pianta dei magistrati assegnati a quel tribunale è composta del presidente, di otto giudici, del procuratore del Re e di tre sostituti. Attualmente il personale è al completo, e, a quanto mi risulta, tutti i magistrati sono sul posto, in servizio. E poichè le piante sono state compilate in corrispondenza delle normali esigenze dei tribunali, non so proprio spiegarmi il disservizio che l'onorevole Dorigo lamenta. Mi sono affrettato a chiedere telegraficamente

informazioni al primo presidente e al procuratore generale della Corte d'appello di Venezia, e non appena avrò i necessari elementi di giudizio, adotterò i provvedimenti opportuni e darò ulteriori notizie all'onor. Dorigo. Non c'illudiamo però. Se per il tribunale di Verona si richiedesse l'applicazione di altri magistrati, oltre la pianta, non potrei consentire.

L'onorevole interrogante ha già accennato alle condizioni anormali di molti collegi ed uffici giudiziari. Purtroppo, e mi duole di doverlo confessare, esiste una vasta crisi nei servizi giudiziari, non riparabile facilmente e immediatamente. Grande è la penuria del personale in relazione al numero dei centri giudiziari e all'aumentato lavoro.

Mentre gli uffici sono rimasti immutati e notevole è stato l'incremento dell'attività giudiziaria, nel personale si è verificata una diminuzione progressiva di numero, dovuta ai collocamenti a riposo, alle morti e all'esodo volontario dalle file dell'ordine, non compensati dall'ingresso di nuove reclute, perchè per ben cinque anni i normali concorsi per l'ammissione in magistratura sono stati sospesi. In alcuni tribunali mancano i giudici strettamente necessari per formare i collegi; in alcune preture i servizi sono completamente arrestati per mancanza di titolari o di personale di cancelleria.

Si è cercato di correre ai ripari. Il mio illustre predecessore, senatore Mortara, credette opportuno di reclutare circa quattrocentocinquanta pretori dagli avvocati esercenti, ma non poté provvedere al fabbisogno dei tribunali; io ho ripristinato il normale sistema di reclutamento, aprendo un concorso per duecentocinquanta posti di uditore giudiziario, dai quali tra non molto, per effetto di disposizioni legislative a tale scopo preordinate, si potrà avere un certo numero di giudici per colmare in parte i vuoti.

La penuria del personale determinata, come ho detto, dalla sospensione dei concorsi, trattasi a causa della guerra per cinque anni, è resa ancora più sensibile dall'applicazione di molti magistrati a Commissioni ed uffici estranei alle vere funzioni giudiziarie. Le richieste che frequenti mi vengono dalle diverse Amministrazioni statali e dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta tornano ad onore della

magistratura, perchè denotano in quale giusta considerazione essa sia tenuta per le garanzie di capacità e di rettitudine che i suoi componenti offrono. Ma la necessità di provvedere alle esigenze dei servizi giudiziari m'impongono di resistere a tali richieste, e infatti in questi giorni ho rifiutato di dare il mio assenso a nuove applicazioni, che distrarrebbero altri magistrati dalle normali occupazioni. Comprendo però che ben altri radicali rimedi potrebbero eliminare la lamentata scarsezza del personale in diversi centri giudiziari più oberati di lavoro.

L'onorevole Dorigo ha messo il dito sulla piaga quando ha accennato al problema della revisione delle circoscrizioni con la soppressione degli uffici superflui, che importano un grave ed inutile disperdimento di forze. È vero: la crisi sarebbe agevolmente superata qualora si riducesse il numero dei collegi giudicanti e delle preture. Egli mi ha invitato a prendere il coraggio a due mani e attuare la reclamata riduzione. Gli risponderò che non basta il coraggio del ministro, occorre che eguale coraggio abbiano i signori senatori e i signori deputati. (*Vivissime approvazioni*).

La storia è vecchia. Tutti i guardasigilli che hanno tentato di affrontare e risolvere il problema hanno incontrato ostacoli insormontabili, e tutte le riforme giudiziarie che importavano soppressioni di Corti, di tribunali o di preture sono arestate nelle secche parlamentari. Ammaestrato da tali precedenti, mentre non mi sono dissimulata la necessità di procedere a una revisione delle circoscrizioni, nei disegni di legge testè presentati alla Camera dei deputati ho voluto tenere distinto il problema delle circoscrizioni da quello dell'ordinamento della carriera, che pure reclama provvedimenti urgenti che valgano ad eliminare l'attuale disagio morale ed economico della magistratura e ad indurre i giovani meglio preparati ad imprendere la nobile carriera del giudice.

Sono tre i disegni che ho presentati: l'uno riguarda specialmente la carriera giudiziaria, un altro l'ordinamento della professione degli avvocati, dai quali pure la magistratura potrà attingere buoni elementi, e un terzo la riforma delle circoscrizioni giudiziarie. In quest'ultimo disegno di legge è deferita a una Commissione parlamentare la modificazione

delle circoscrizioni, dando ad essa poteri deliberativi per la soppressione dei collegi giudiziari e delle preture ritenute superflue. Mi auguro e confido che i due rami del Parlamento sapranno esprimere dal proprio seno una Commissione coraggiosa che, prescindendo da interessi di regione o di campanile o comunque particolaristici, voglia ispirarsi unicamente agli interessi superiori della Nazione e della stessa buona amministrazione della Giustizia, ponendo mano alacramente alla riforma tanto indispensabile (*Vivissimi applausi*).

In ogni caso indubbiamente passerà del tempo per l'approvazione e attuazione di una tale riforma, che necessariamente apporta spostamenti di non pochi interessi locali e di nobili tradizioni.

Frattanto l'amministrazione farà del suo meglio, non dico per eliminare del tutto, ma per attenuare almeno il più che sia possibile gli inconvenienti che hanno dato luogo alle proteste e agli scioperi dei ceti forensi in questi giorni.

Ma se da un lato faccio affidamento sullo zelo e sulla abnegazione della magistratura, che quotidianamente dà prove mirabili di spirito di sacrificio, dall'altro faccio appello al tradizionale patriottismo delle curie, che sapranno rendersi conto di tutte le difficoltà che si oppongono a una compiuta e immediata sistemazione degli uffici giudiziari e vorranno usare maggiore tolleranza in queste durissime ore. (*Vivissimi applausi, benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dorigo per dichiarare se è soddisfatto.

DORIGO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e do a lui, per quanto modesta, altissima la mia lode, per i propositi a cui ha informato il suo discorso.

Auguro e spero che, come egli si è augurato, la Commissione che sarà nominata di sette senatori e di sette deputati, sappia avere il coraggio di sopprimere ciò che è da sopprimersi da parecchio tempo. Ho presentato la mia interrogazione allo scopo di impedire che si facciano manifestazioni, del genere di quella di cui è cenno nell'ultima parte del telegramma.

Però in linea di fatto, tolga il cielo che io smentisca l'onorevole ministro circa l'essere a Verona completo il numero dei magistrati, devo

dire che a quanto mi consta, uno dei sostituti procuratori del Re è nominato per Verona e presta servizio a Bassano...

Voci. Non occorre.

DORIGO. E i processi che stanno aspettando da mesi e mesi? L'Ufficio d'Istruzione è tenuto da un magistrato al quale, in questa Alta Assemblea, per la sua grande operosità, dò ampia lode, ma alla fine del marzo 1920 vi fu un numero di processi che superò quello dell'intero anno 1919.

Come poteva quell'uomo solo provvedere a tutto? Si delegò un magistrato giudicante, ma questi dovendo prendere parte alle udienze, estendere sentenze e simili non può dare coadiuvazione efficace.

Io porterò la voce del ministro a Verona, e riunendo i due Consigli dell'ordine e di disciplina, riferirò ciò che fu detto.

Lo creda però il Senato, se i due Consigli dell'ordine e di disciplina hanno rinnovato i loro lamenti, anche con vivacità di parola, non lo fecero senza ragione. I fatti addotti sussistono ed è urgente, urgentissima la necessità di porvi riparo. Sui fatti stessi mi riservo di far tenere personalmente all'onorevole ministro ulteriori, particolareggiate, precise notizie.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Garofalo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GAROFALO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione su quattordici petizioni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Garofalo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Cassis a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

CASSIS. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, per la istituzione di una stazione sperimentale di silvicoltura ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cassis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e per la nomina:

a) di un membro della Commissione di finanze;

b) di un membro della Commissione per la biblioteca.

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di procedere all'appello nominale.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Sorteggio i nomi degli scrutatori: per la votazione per la nomina di un membro della Commissione della biblioteca risultano scrutatori i senatori Lanciani, Cocchia, Wollemborg, Calleri e Bergamini; per la votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze, i senatori Battaglieri, Del Pezzo, Libertini, Salvia e Abbiate.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbiate, Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevaro, Cannavina, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ciamician, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Co-

cuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Corsi, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Pezzo, De Martino, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Tra-bia, Di Vico, Dorigo, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Filomusi-Guelfi, Francica-Nava, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano-Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio.

Hortis.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Loria, Lustig.

Malaspina, Malfatti, Mangiagalli, Manna, Mango, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mayor des Planches, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Montresor, Morandi, Morpurgo, Mortara, Mosca.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti, Stoppato, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza:

Senatori votanti	230
Favorevoli	216
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole:

Senatori votanti	230
Favorevoli	161
Contrari	69

Il Senato approva.

Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti clinici di Milano in unica Facoltà:

Senatori votanti	230
Favorevoli	210
Contrari	20

Il Senato approva.

Approvazione della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze:

Senatori votanti	230
Favorevoli	215
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti dai privati:

Senatori votanti	230
Favorevoli	213
Contrari	17

Il Senato approva.

Costituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Adige e Garda »:

Senatori votanti	230
Favorevoli	216
Contrari	14

Il Senato approva.

Costituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Friuli »:

Senatori votanti	230
Favorevoli	220
Contrari	10

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di Commissari alla biblioteca e alla Commissione di finanze sarà proclamato più tardi.

Giuramento del senatore Sonnino Sidney.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Sonnino Sidney la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Frascara e Del Lungo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Sonnino Sidney è introdotto nell'aula (*applausi vivissimi*) e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto). (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Sonnino Sidney del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di un disegno di legge.

ROSSI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro delle colonie*. A nome del Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge sui provvedimenti a favore dei pensionati di guerra, già approvato nell'altro ramo del Parlamento.

Data l'importanza dell'argomento pregherei il Senato di dichiararlo d'urgenza e deferirne l'esame a una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questo disegno di legge. Il signor ministro ne chiede la discussione di urgenza, ed io do lettura della disposizione dell'articolo 84 del regolamento il quale è applicabile alla proposta presentata dall'onorevole ministro delle colonie, a nome del Governo.

« Art. 84. Nessun bilancio o disegno di legge presentato dopo il 15 dicembre potrà essere discusso fino al 10 gennaio del successivo anno e nessun bilancio o disegno di legge presentato dopo il 15 giugno potrà essere discusso fino alla successiva riunione autunnale, a meno che non lo richiedano 30 senatori, ed il Senato approvi la richiesta a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei votanti. Questa norma non si applica ai disegni di legge di semplice proroga di disposizioni legislative prossime a scadere ».

Quindi si procederà alla votazione a scrutinio segreto sulla dichiarazione d'urgenza del progetto di legge a favore dei pensionati di guerra, testè presentato dal ministro delle colonie a nome del Governo.

L'urgenza sarà approvata se riporterà il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, segretario, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Amero d'Aste, Annaratone, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig,

Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevaro, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ciamician, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocuzza, Colonna Prospero, Corbino, Creldaro, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Martino, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi-Guelfi, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Loria, Lucchini, Lustig.

Malaspina, Malfatti, Mangiagalli, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Marsarucci, Mayor des Planches, Mazza, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morandi, Morpurgo, Mosca. Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori-Giraldi, Pellerano, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvago-Raggi, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Squitti, Sonnino, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione di finanza:

Senatori votanti	229
Maggioranza	115

Ebbero voti:

Il senatore Einaudi	118
» Di Rovasenda	84
» Ghiglianovich	6
» Frola	2
» Mazza	2
» Perla	1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	15

Eletto il senatore Einaudi.

Per la nomina di un Commissario per la biblioteca:

Senatori votanti	230
Maggioranza	116

Ebbero voti:

Il senatore Beltrami	136
» Mazziotti	38
» Del Giudice	15
» D'Ovidio Francesco	12
Voti nulli e dispersi	15
Schede bianche	14

Eletto il senatore Beltrami.

Proclamo il risultato della votazione per la dichiarazione d'urgenza del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei pensionati di guerra »:

Senatori votanti	210
Maggioranza di due terzi	140
Favorevoli	195
Contrari	15

Il Senato approva.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. Il ministro delle colonie ha proposto che l'esame di questo disegno di legge, dichiarato d'urgenza, sia deferito ad una speciale Commissione.

Si procederà ora alla votazione per la nomina di questa Commissione.

Voci: La nomini il Presidente!

PRESIDENTE. Non posso non essere ossequiente al desiderio dell'Assemblea.

Chiamo per tanto a far parte della Commissione speciale i senatori Amero D'Aste, Badaloni, Bergamasco, Ferraris Carlo, Giardino, Lustig, e Mangiagalli. (*Approvazioni*).

La Commissione si riunirà oggi stesso e il disegno di legge sarà discusso domani in principio di seduta.

Discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita alla Croce Rossa, per cinque anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, delle carte delle Amministrazioni di Stato di cui sia riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, nonchè dei mobili e dei materiali inservibili » (N. 93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Cessione gratuita alla Croce Rossa, per cinque anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, delle carte delle amministrazioni di Stato di cui sia riconosciuta inutile la ulteriore conservazione, nonchè dei mobili e dei materiali inservibili.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(Vedi *Stampato* N. 93).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTONI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, relatore. Due parole soltanto, non per ripetere quello che è già detto nella relazione, ma unicamente per ricordare al Senato le benemerienze di un gruppo di modesti funzionari giudiziari, i quali si fecero iniziatori dell'opera veramente saggia, che nulla è costata allo Stato (e questa è già una gran cosa) ed ha tanto fruttato alla Croce Rossa, all'istituzione altamente provvida durante la guerra, e che a noi poi ricorda nomi carissimi, poichè ebbe ed ha a presidenti i nostri colleghi che rispondono ai nomi di Somaglia, Rinaldo Taverna, e fra i viventi Ciruolo e Frascara.

L'attuale disegno di legge provvede a che la benefica disposizione prosegua ancora per cinque anni.

Modesti funzionari giudiziari, dico, diedero tutta l'opera loro fervida per ottenere che il risultato dell'iniziativa fosse proficuo e vi riuscirono in un modo veramente esemplare; furono loro cooperatori, e anzi direttori, l'onorevole Sandrini e il nostro collega Setti, i cui nomi mi piace di ricordare alla gratitudine del Senato.

L'Ufficio centrale raccomanda ai colleghi l'accoglimento del disegno di legge, tenendo in vita così un'opera utile alla Croce Rossa ed alla sua illuminata attività anche in tempo di pace. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Per la durata di anni cinque dalla data di cessazione dello stato di guerra, tutte le carte delle amministrazioni dello Stato, delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia agli effetti amministrativi sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana. (Approvato).

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa i mobili ed altri materiali divenuti assolutamente inservibili e depositati nei magazzini degli economati. (Approvato).

Art. 3.

La cessione delle carte d'archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'art. 69 del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163, fatta eccezione per gli stampati di ogni genere fuori uso, la cui eliminazione sarà disposta, senza alcuna di tali formalità dai capi degli uffici, che dovranno darne avviso al Ministero dal quale dipendono.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriberlo, le

carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa. (Approvato).

Art. 4.

È data facoltà ai Ministri dell'interno e del tesoro, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge (Testo unico) 31 gennaio 1904, N. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro » (Numero 193-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge (Testo unico) 31 gennaio 1904, N. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Chiedo all'onor. ministro se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

LABRIOLA, *ministro del lavoro*. Accetto, tanto più che il nuovo testo è concordato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(Vedi Stampato N. 193-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho presentato con pochi emendamenti alcuni articoli aggiuntivi al testo concordato tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, la cui importanza si rianoda e si motiva con le prescrizioni del disegno di legge. Credo perciò che sia opportuno che ne discorra in tema di discussione generale per dire il pensiero che mi muove, con brevi osservazioni che raccomando alla consueta benevolenza del Senato. Premetto che io do lode vivissima all'onorevole ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di aver presentato questo disegno di legge che ripara ad

una ingiustizia resa ogni giorno più palese e stridente della legge 31 gennaio 1904 che disciplina la provvida assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Infatti con la legge vigente le indennità di infortunio non sono più proporzionate ai salari che guadagnano gli operai. Mentre questi salari sono più che triplicati, quadruplicati qualche volta, le indennità sono rimaste nei loro massimi, limitate per la invalidità permanente a 12,000 lire e per i casi di morte a 10,000 lire, perchè il salario massimo è conteggiato al massimo in lire 2000. È dunque strettamente giusto che il salario annuo massimo venga conteggiato a lire 6000 e che quindi le indennità per la permanente si possano elevare a 36,000 lire e le indennità di morte a lire 30,000.

Ma io avrei desiderato, e con me avrebbero molti voluto, che i ritocchi alla legge del 1904 non si fossero limitati a questo dei massimi delle indennità e a quelle altre poche e savie disposizioni che leggiamo nel disegno di legge ministeriale, ma avessero tutta investita la disciplina delle assicurazioni contro gli infortuni in quella parte che la pratica di tanti anni, la dottrina e la giurisprudenza hanno mostrata suscettibile di riforme, per cui già si sono raccolti tanti elementi e si sono predisposti numerosi progetti e che hanno altamente reclamato industriali e operai nei loro congressi e nelle loro associazioni e conclamano gli studiosi delle discipline e delle assicurazioni sociali.

Si dice dall'onorevole ministro nella sua relazione e si ripete dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che questo non si è fatto perchè si sta elaborando e deve essere già pronto un grande disegno che tutta comprende la materia delle assicurazioni sociali; in esso si verrà quindi ad innestare pur quella dell'assicurazione infortuni. Comprendo la riserva dell'onorevole ministro, ma anche nell'attesa di questo codice nuovo delle assicurazioni sociali, io non so, e non sanno molti con me, rinunciare a quella che deve essere la peculiare disciplina dell'assicurazione infortuni che fa parte a sé, per quel processo di specificazioni che si è andato col tempo sempre meglio elaborando e che non lascia confondere l'infortunio con la malattia per l'indole tutta speciale dell'infortunio, e l'assicurazione contro gli infortuni con altre

assicurazioni per la teoria del rischio professionale da cui muove e per l'onere speciale che essa fa gravare sull'industria.

L'Ufficio centrale ha fatto anche peggio, poichè, mentre provvidamente l'onorevole ministro, con le sue proposte accoglieva i nuovi avvedimenti per commisurare la indennità alla età e al numero dei componenti la famiglia degli infortunati, e faceva ragione alle legittime e già mature richieste per l'onere della degenza ospitaliera, per i casi di ricovero, della fornitura degli apparecchi di protesi, della rieducazione degli infortunati per ristabilirne la capacità al lavoro, prestazioni cui già ha generosamente provveduto con intenti umani e sociali la Cassa Nazionale Infortuni senza imporre alcun gravame alle industrie, l'Ufficio centrale ha ristretta ancora l'efficienza e l'importanza del disegno di legge, riducendolo per così dire, ad un'espressione aritmetica, triplicando soltanto le indennità di infortunio per la invalidità permanente e per i casi di morte con la sola innovazione di un minimo di lire 5000 per gli infortuni mortali che non esiste nella legge vigente. Concetto codesto per verità anche troppo ristretto al quale, me lo consentano gli egregi colleghi dell'Ufficio centrale, io non mi so rassegnare.

Per quanto si riferisce agli emendamenti al testo proposto dall'Ufficio centrale assevero soltanto che essi, correggendo il testo della legge, gioveranno alla più chiara e più retta sua applicazione, e perciò li ho proposti.

Ma vengo al punto che essenzialmente mi ha indotto a parlare e così a quegli articoli aggiuntivi che ho preparati. È stato saviamente proposto di porre le indennità di infortunio in armonia con i salari correnti. Ho reso omaggio a questo atto di giustizia verso gli operai ed auguro e confido che il Senato vi consenta e lo suffraghi col suo voto, così come auguro e confido che altrettanto presto si faccia in favore dei lavoratori della terra con quell'altro disegno di legge, che pur ci è sottoposto, e che riguarda gli infortuni in agricoltura.

Ma io chiedo perchè, elevando di tanto le indennità di permanente e di morte non si è pensato che di tanto si cresce il pericolo della litigiosità, si aguzzano gli appetiti criminosi degli auto-lesionisti e si incoraggiano le mene colpevoli degli indegni patrocinatori che spe-

culano sugli infortuni e sugli operai snaturando il provvido istituto dell'assicurazione infortuni.

Disciplinando gli infortuni in agricoltura il decreto-legge del 1917 per rimediare possibilmente ai danni che ho denunciati, ha istituita una speciale magistratura, quella delle Commissioni arbitrali, più tecnica, più economica, meno subordinata dalla procedura ordinaria, la quale rende più sollecita la liquidazione della indennità e chiude in gran parte il campo alle lamentate mene colpevoli e libera coi patronati di assistenza e di difesa gli infortunati dagli artigli di avvocati poco scrupolosi, indegni del sacerdozio legale, che fanno mercimonio degli infortuni.

Or perchè non si farebbe altrettanto per gli infortuni industriali? Non sarà senza mende il sistema di magistratura e di procedura adottato nel decreto-legge 1917, ma riuscirebbe intanto facile di adattarlo tal quale in tema di infortuni industriali.

A questo tendono, a questa lacuna del disegno di legge che ci è sottoposto provvederebbero gli articoli aggiuntivi che ho avuto l'onore di proporre e che ho deposti al banco della Presidenza e che ho comunicato all'onorevole ministro e all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e di cui non occorre perciò che io anticipi la lettura.

Io temo troppo il danno che può derivare agli operai e all'istituto dell'assicurazione dall'aumento delle indennità, se non si accompagna la savia riforma con questi nuovi congegni e con queste necessarie difese di magistratura e di procedura speciali.

Io non intendo — Dio me ne guardi — di ritardare anche di un momento l'adozione delle giuste misure del disegno di legge con le mie proposte, ma ho creduto di obbedire ad un debito di coscienza nel farle e nel raccomandarle, gettando un grido di allarme che potranno accogliere l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, e che potrà trovare un'eco nella saviezza del Senato, per indurci a rendere facilmente più completo il disegno di legge che pur vogliamo e dobbiamo approvare senza indugio come un atto di giustizia.

Ad ogni modo, se anche l'onorevole ministro non vorrà accettare i miei articoli aggiuntivi per correre più rapidi alla mèta che vogliamo raggiungere, io gli chiedo di essere almeno

sollecito nel recare dinanzi al Parlamento una più completa riforma della legge sull'assicurazione contro gl'infortuni, quale è reclamata, l'ho già ricordato ed egli lo sa, e lo sappiamo tutti, dalle organizzazioni padronali e operaie e dai cultori delle discipline sociali, per la pacificazione degli animi e per la disciplina del lavoro e della sua protezione che meglio risponda alle esigenze dei tempi nostri.

CIRAULO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAULO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha preso atto della sollecitudine con la quale l'onorevole ministro del lavoro invitava il Senato a volersi render conto delle mutate condizioni di vita e di salario e della sperequazione fra le indennità degli operai infortunati e i loro contratti di lavoro. Questo disegno di legge infatti obbedisce a una preoccupazione diffusa, ragguagliando le condizioni economiche dei lavoratori infortunati a quelle nelle quali si trovano durante il lavoro tranquillo e normale.

Non vi è alcuna osservazione da fare al concetto ispiratore dell'onorevole ministro. Nessuna obiezione si è fatta nell'altro ramo del Parlamento, e negli Uffici del Senato alcuna voce si è levata per osservare che si dovesse o negare approvazione a tutto il progetto di legge, o modificare la proporzione dell'indennità proposta.

Vi è dunque pieno consenso sopra la parte fondamentale del progetto di legge, che consiste in questa riforma: elevare il salario annuo, da 2000 lire come è stabilito nella legge del 1904, a 6000; e in proporzione mantenere il sesto di indennità pel caso d'infortunio con invalidità e il quintuplo pel caso d'infortunio seguito da morte; ciò che porta sino al massimo di 35,000 lire l'indennità nel caso d'invalidità, e di 30,000 lire nel caso di morte.

Su queste elevazioni dei massimi di indennità si è formata l'opinione comune degli studiosi del progetto di legge e pertanto l'Ufficio centrale prega il Senato di voler dare la sua approvazione.

Sono sorte invece, e l'Ufficio centrale se ne è preoccupato, voci diverse sopra alcune innovazioni del progetto le quali venivano ad alterare istituzionalmente tutto l'ordinamento della legge del 1904; sopra i particolari aggravati imposti agli istituti assicuratori; sopra

un troppo generico onere di ospedalizzazione dell'infortunato; sopra l'obbligo di fornirgli di apparecchi di protesi; di provvedere alla sua rieducazione professionale, ecc. Tutti elementi di previdenza sociale che sono virtualmente mossi da un concetto illuminato e riparatore, ma che devono essere a giudizio nostro esaminati con più cauta cura ed integrati con le tabelle della possibilità lavorativa dell'infortunato.

Occorre, ad esempio, determinare meglio l'impegno finanziario dell'assicuratore negli interventi clinici e chirurgici verso le amministrazioni spedaliere, ed occorre pure stabilire l'obbligo dei laboratori di protesi e delle case di rieducazione professionale di assumere coi mutilati di guerra gli infortunati del lavoro. E così via.

Per un complesso dunque di difficoltà pratiche alle quali mal si sarebbe potuto cercare riparo in un successivo regolamento, l'Ufficio centrale si è preoccupato dell'opportunità di differire queste riforme, le quali sono molto più complesse di quello che possa apparire dalla mia sommaria frettolosa esposizione.

Così pure l'Ufficio centrale ha reputato immatura un'altra parte del progetto. Cioè l'aumento di un decimo dell'indennità per ogni figliuolo e per la moglie dell'infortunato sino alla concorrenza della metà del massimo della somma liquidabile; e l'aumento di un altro decimo nei casi di infortunio che richiedessero assistenza permanente.

L'applicazione di questi aumenti, se può farsi rigidamente nei casi di morte, non può farsi del pari per tutti i casi di inabilità. Conviene dunque studiarli meglio nel rapporto con le tabelle della potenzialità lavorativa dell'infortunato, e coordinarli con tutta la economia delle disposizioni generali.

L'Ufficio centrale si è preoccupato di non pregiudicare l'entità, la giustizia e il fondamento stesso di queste riforme, accettandole così come venivano enunciate nel progetto di legge, tanto più che lo stesso ministro del lavoro e della previdenza, nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento prima, e nella relazione presentata al Senato poi, assumeva in modo solenne, e solennemente ancora veniva confermando all'Ufficio centrale nelle sue dichiarazioni verbali, l'impegno di presen-

tare al più presto un disegno di legge globale di riforma di tutta la materia delle malattie del lavoro, alle quali secondo una corrente molto importante di studi e di prassi, si viene ormai associando la materia degli infortuni sul lavoro. Allora l'Ufficio centrale, che non aveva ragione di mettere in dubbio l'alta e convinta parola dell'onorevole ministro, e che aveva dall'altra parte la preoccupazione di poter pregiudicare con una parziale riforma, non abbastanza perfezionata, la giustizia e l'ampiezza delle proprie eventuali emende al progetto, ha creduto dover suo di non ritardarlo in alcuna guisa.

Si era, in verità, per il consenso di tutte le parti, acquisito agli infortunati il diritto di una più equa indennità, per il caso di invalidità e di morte; urgenza quindi di dar corso all'approvazione di questa parte, e di differire, a un prossimo — che noi auguriamo immediato — progetto di legge, le altre riforme delle quali qui si è fatto cenno. Naturalmente l'Ufficio centrale ha considerato la opportunità di far seguire all'aumento dei massimi di indennità la migliore regola delle contestazioni giudiziarie fra assicurato ed assicuratore. Perché, è vero, l'aumento dei massimi accrescerà la fonte della litigiosità fra le parti.

Ma, onor. Ferrero, non la creerà. La litigiosità esiste; e solo le nuove cifre potranno in qualche modo accrescere lo zelo delle parti nel domandare e nel difendere; ciò che deve determinare più solleciti rinnovamenti di tutta la materia procedurale per gli infortuni. L'onorevole Ferrero di Cambiano, nel parlare al Senato non ha trovato parole più convinte e più acerbe contro il mal costume della speculazione sugli infortuni, di quelle che l'Ufficio centrale stesso ha scritto nella sua relazione constatando che l'eccesso di litigiosità talvolta nella vita forense rasenta i confini dello scandalo. Questa stessa parola si è adoperata per deplorare che la legge del 1904 sia ancora in vita, e per augurare che sia prossima l'attuazione della promessa ministeriale di una riforma integrale della legislazione infortunistica. Ma ci siamo convinti altresì non essere opportuno di tentare in questa sede frammentarie riforme della legge del 1904, essendo essa così superata dai tempi, così in antagonismo con altre leggi vigenti (ad esempio col decreto-legge 1917

per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro agricolo), ed in tanto stridente anomalia con le correnti odierne della scienza e della legislazione, che il Governo se pure da altre cure distratto, suo malgrado sarà costretto a mantener presto il proprio impegno.

Con palliativi e parziali emende al testo unico della legge 1904 correremmo il rischio di legittimare rinvii e parziali trascuranze, che il problema non permette più.

Ma soprattutto, con la introduzione di una riforma così importante, come è quella del foro di competenza, questo disegno di legge dovrebbe esser sottoposto al vaglio di tali dibattiti in Parlamento, che se ne protrarrebbe chi sa per quanto tempo l'approvazione, mentre è urgente dar corso all'aumento dei massimi di indennità.

Per queste ragioni, a nome anche dei colleghi dell'Ufficio centrale, prego l'onor. Ferrero Di Cambiano di non insistere in questa sede nella proposta di introdurre all'ultim'ora nel progetto di legge la trasformazione della giurisdizione.

Quanto alle correzioni parziali da lui proposte, si tratta di errori della stampa e corrispondono a proposte da noi stessi or ora presentate per iscritto alla Presidenza, d'accordo coll'onorevole ministro.

Accettiamo pure l'aggiunta proposta all'articolo 3, con le parole: « Nei casi previsti dal capoverso dall'art. 15 bis dell'art. 2 per il calcolo del salario annuo si prenderanno per base i salari medi convenzionali in detto articolo indicati ».

Preghiamo il Senato di approvare il progetto di legge, che corrisponde ad un alto sentimento di equità, che porta elementi pacificatori nelle contese del lavoro, e che dimostra l'affettuosa cura del Governo e del Parlamento, di garantire con provvidenze di equità sociale, i diritti del lavoro nelle forme più larghe e secondo una concezione sempre più umana e civile di assistenza al lavoratore.

LABRIOLA, *ministro per il lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onorevole senatore Ciruolo, con la sua elegante e sobria oratoria, ha illustrato i criteri fondamentali della legge, ed ha

dato già risposta al senatore Ferrero di Cambiano, ciò che mi dispenserebbe anche dal pronunciare le pochissime parole che debbo aggiungere, se non mi spingesse a farlo l'alta autorità del senatore Ferrero di Cambiano, così competente in questa come in altre materie riguardanti le assicurazioni sociali.

L'onorevole senatore Ferrero di Cambiano ha posto in rilievo la necessità della riforma della legge 31 gennaio 1904; su questo punto non vi può essere dissenso di sorta tra l'onorevole senatore, il ministro e l'Ufficio centrale. Anzi penso, con tutte le persone che si interessano di questa materia, che non è soltanto sul punto indicato dal senatore Ferrero di Cambiano, che la riforma andrebbe fatta. Egli si è preoccupato del magistrato che deve decidere sulle controversie, ma occorrerebbe fare attenzione sul modo come si pagano le indennità, e sostituire il « pagamento in rendita » al « pagamento in capitale » e introdurre altre modificazioni in altri punti della legge. Farò notare al Senato che occorrerebbe dare una parte più larga agli operai assicurati negli organi che presiedono alla distribuzione delle stesse assicurazioni. Tuttavia adesso non si tratta di ciò.

Onorevole senatore Ferrero di Cambiano, ella non può dubitare che io sia perfettamente d'accordo con lei, come diceva poco fa l'illustre senatore Ciruolo, nella necessità della riforma della legge, ma noi non abbiamo voluto riformare la legge 31 gennaio 1904, come quella che va radicalmente mutata o va coordinata ad altre riforme e ad altre assicurazioni. Noi ci siamo preoccupati di un punto, come ha riconosciuto l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano, ci siamo preoccupati di un punto di equità che è questo. Noi assicuriamo i salari reali non i salari immaginari; ora i salari reali attuali sono quattro volte superiori ai salari del 1904; pagare le indennità che si pagano ora val quanto dire pagare una indennità quattro volte inferiore a quella del 1904. Basta appena riflettere che la nostra lira non vale che quattro soldi ora, per comprendere che due mila lire che si davano nel 1904 sono più delle seimila lire che si propongono ora. Ne è venuta quindi la necessità, a cui non si può sfuggire, di modificare in questo punto la legge. Noi non vogliamo defraudare nessuno, questo si dice con la presente legge: siccome l'operaio ha oggi

un salario quattro volte superiore a quello che aveva nel 1904 la logica vuole che in caso di infortunio gli si dia una indennità relativa al salario attuale. Se si dovesse fare il confronto della media dei salari del 1904 a quella del 1920, avremmo dovuto proporre di portare il massimo dell'indennità non già a seimila lire ma avremmo dovuto pregarvi di portarla oltre a otto mila. Tuttavia per un criterio prudenziale, che in questa materia s'impone da sè, potendo sempre darsi che la lira migliori nel cambio, e quindi nel potere d'acquisto, ci siamo fermati a seimila.

Chi guardi al modestissimo disegno di legge che sta dinanzi al Senato si accorgerà che di altro non ci occupiamo; le altre disposizioni non sono che disposizioni coordinative, in quanto riguardano il punto dell'assicurazione dei sovrastanti e del personale della navigazione marittima.

Il senatore Ciruolo nella sua agile relazione scritta ha rilevato, per quanto attiene ai dipendenti della navigazione marittima, come la legge non faccia che riconoscere i concordati già intervenuti fra le parti.

Per tutto il rimanente, l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano, sa molto bene che non abbiamo voluto innovare; anzi la Commissione del Senato mostrandosi ancora più restrittiva ha obbedito ad un concetto di logica di cui le va data lode: e dando lode alla Commissione del Senato su questo punto non credo di essere in contraddizione con la mia proposta, perchè la differenza tra la proposta della Commissione senatoriale e quella che ho fatto davanti alla Camera è questa: io ho cercato di porre d'accordo la legge intorno agli infortuni industriali col decreto-legge sugli infortuni agricoli, in quel punto che riguardava l'aggravarsi della misura dell'indennità dovuta agli infortunati nel caso che avessero parentela, e in un altro punto che riguardava il soccorso degli apparecchi di protesi; ma mentre io obbediva al concetto di coordinare le due assicurazioni, la Commissione del Senato ha più opportunamente rilevato una cosa, cioè che si mutava il concetto dell'istituzione dell'assicurazione degli infortuni come fu intesa dal legislatore del 1904; poichè essenzialmente altro non si voleva fare che porre la realtà dell'assicurazione in accordo col fatto attuale

dei salari, non si poteva andar oltre questa modifica e si doveva abbandonare tutto il rimanente.

Ecco perchè sebbene in teoria io consenta con quanto dice il senatore Ferrero di Cambiano sulla necessità di mutare la magistratura che giudica delle controversie in materia di infortuni, mi associo alle preghiere che il mio amico Ciruolo rivolgeva al Senato di respingere in questa parte le proposte del senatore Ferrero di Cambiano, perchè la conseguenza di un diverso procedere sarebbe una sola, come l'illustre Assemblea comprende. Poichè l'Assemblea non potrebbe accettare le aggiunte dell'onorevole senatore senza inviarle alla Commissione, il modesto disegno che vi proponiamo non potrebbe essere oggi accolto, e forse nemmeno in questo scorcio di sessione, poichè il Senato vorrà presto terminare i suoi lavori, e la cosa andrebbe alle calende greche.

Tuttavia non si deve credere che alla riforma non verremo. Anzi proprio il contrario.

L'onorevole senatore Ciruolo, nella sua relazione, così sottile e perspicua, ha osservato come io abbia in seno alla Commissione dichiarato che questa materia forma oggetto della considerazione più viva del Governo. Infatti è stato già distribuito in Consiglio dei ministri il mio disegno di legge sulle assicurazioni contro le malattie nel quale è considerata anche l'assicurazione sugli infortuni. Io non so la sorte che avrà questo disegno di legge e se converrà insistere su di esso. Ma ove non fosse possibile condurre innanzi l'attuale disegno da me presentato, prendo impegno di fronte al Senato e con l'onorevole senatore Ferrero Di Cambiano, di presentare al più presto un disegno di legge per la riforma integrale della legge sugli infortuni.

Stando le cose in questi termini non mi resta che associarmi alle parole pronunciate dall'onorevole senatore Ciruolo, perchè il Senato voglia accettare il testo concordato fra ministro e Commissione, ed approvare il disegno di legge che gli sta dinanzi.

Vorrei soltanto sopra un punto diradare una impressione forse non favorevole che può aver ricevuto il Senato. L'onorevole Ferrero Di Cambiano diceva che elevando nella maniera proposta le indennità che si danno in caso di infortunio con invalidità assoluta permanente ed

in caso di morte, si aguzzano gli appetiti e quella triste speculazione a cui partecipano — ciò lo dico a titolo di censura la più aspra — talvolta anche sanitari e avvocati.

L'onorevole senatore Ferrero Di Cambiano ha detto che in tal modo queste speculazioni biasimevoli possono venire ulteriormente incoraggiate e che quindi è necessaria l'istituzione di un magistrato che decida delle controversie.

Ora noi non facciamo nulla di tutto questo, perchè restituendo le indennità nominali al livello reale del 1904, non aguzziamo e non ottundiamo appetiti. Lasciamo praticamente le cose al punto in cui erano.

Tutti hanno ripetuto che questa è una legge di equità sociale, e noi non possiamo dubitare che da un Consesso come questo, il quale partecipa sempre con amorevole diligenza alla soluzione dei grandi problemi sociali, l'attuale disegno di legge non possa non essere accettato. (*Approvazioni*).

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Prendo atto volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e accogliendo il suo invito cortese, ritiro gli articoli aggiuntivi che avevo deposti al banco della Presidenza, e che rimarranno soltanto come testimonianza delle preoccupazioni delle quali mi sono fatto eco.

Consento così con quanto ella ha detto, onorevole ministro, che ora si tratta soltanto di un provvedimento di equità sociale e che importa che questo progetto venga approvato senza alcuno indugio per riparare a quella che è diventata una vera ingiustizia. E ringrazio vivamente l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle benevoli espressioni che hanno per me; mi unisco a loro nel pregare il Senato di approvare concordemente il disegno di legge reclamato e vivamente atteso da tutti.

Ringrazio poi ancora l'onorevole ministro e l'onorevole relatore per avere accettato gli altri miei emendamenti, che pur ho avuto l'onore di proporre; così io non li svolgerò, poichè non potevano avere consacrazione migliore dell'approvazione che essi hanno voluto loro accordare.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al n. 2 dell'articolo 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, è sostituita la seguente disposizione:

« 2° Chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi 20 lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione dell'articolo 2 debbo avvertire il Senato che l'Ufficio centrale, d'accordo con l'onorevole ministro del lavoro, ha proposto che sia conservata la prima parte dell'articolo 9 *ter*, che invece nel testo stampato risulta come soppressa.

Do quindi lettura dell'art. 2.

Art. 2.

All'articolo 9 della legge sono sostituiti i tre articoli seguenti:

Art. 9. — « La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi d'infortunio aventi per conseguenza inabilità permanente al lavoro o la morte, è la seguente:

« 1° nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità è eguale a sei salari annui e non mai minore di lire 6000;

« 2° nel caso d'inabilità permanente parziale, è eguale a sei volte la parte di cui è stato e può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle lire 1000;

« 3° nel caso di morte, l'indennità è uguale a cinque salari annui e non mai minore di lire 5000.

« Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

Art. 9 *bis*. — « Nel caso di inabilità temporanea assoluta che impedisca all'operaio di attendere al lavoro, la indennità sarà giornaliera, ed eguale alla metà del salario che aveva l'operaio nel momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità.

« Ove sia richiesto da particolari condizioni

della impresa o della lavorazione, o di categorie di imprese o di lavorazioni, come per le industrie non continuative, saltuarie, stagionali, o nelle quali il lavoro sia dato a cottimo, potranno essere stabilite, con le norme che saranno fissate dal regolamento, tabelle di salari medi o convenzionali da assumere a base della liquidazione delle indennità ».

Art. 9-ter. — « In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Prego l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di voler osservare che nel capo terzo dell'art. 9, dove si parla del caso di morte, è incorso un errore di stampa, e cioè si dice: « Non mai minore », mentre invece, siccome si parla di indennità, dovrebbe dirsi « minore ». È una correzione che bisogna fare perchè altrimenti la disposizione di legge potrebbe dar luogo ad incertezze di interpretazione.

Giacchè ho la parola, sono lieto di manifestare il mio compiacimento nell'apprendere che l'Ufficio centrale ha mantenuto la prima parte dell'art. 9 *ter*, la quale riconsacra una provvida disposizione, or già vigente, e che sarebbe stato molto dannoso sopprimere. Questo avrei chiesto, ritenendo anche più che si trattasse di un mero errore di stampa, tanto mi pareva inopportuna la soppressione, ma fortunatamente l'Ufficio centrale mi ha prevenuto.

CIRAIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAIOLO, *relatore*. L'Ufficio centrale di buon grado accetta la modificazione proposta dall'onorevole senatore Ferrero di Cambiano, tanto più che si tratta di una semplice correzione di un errore materiale di stampa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 con la correzione dell'errore di stampa di cui ha dato ragione l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano e con la conservazione del primo comma dell'art. 9 *ter*.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Al secondo ed al terzo comma dell'art. 12 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 9 si intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, e sia in ogni modo non mai inferiore a trecento volte il salario o mercede giornaliera, fino al limite massimo di lire 6000.

« Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 6000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo ».

A questo articolo 3° sono state proposte tre modificazioni dal senatore Ferrero di Cambiano.

La prima è questa: Nel secondo comma, alle parole « e sia in ogni modo non » sostituire la parola « purchè ». Sempre nel secondo comma dovrebbero essere soppresse le parole: « ma per non meno di sei mesi ». Al 3° comma sarebbero aggiunte le parole: « Nei casi previsti dal capoverso dell'art. 9 *bis* dell'art. 2, per il calcolo del salario annuo, si prenderanno per base i salari medi o convenzionali in detto articolo indicati ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta questi emendamenti.

CIRAIOLO, *relatore*. L'Ufficio centrale li accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 3° così modificato; lo rileggo:

Art. 3.

Al secondo ed al terzo comma dell'art. 12 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Per salario annuo di cui a numeri 1, 2 e 3 dell'art. 9 si intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro,

sia in natura, e purchè non risulti mai inferiore a trecento volte il salario o mercede giornaliera, fino al limite massimo di lire 6000.

« Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 6000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

« Nei casi previsti dal capoverso dell'art. 9-bis dell'art. 2 per il calcolo del salario annuo si prenderanno per base i salari medi o convenzionali in detto articolo indicati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Al secondo alinea del n. 3 dell'art. 19 della legge è sostituita la seguente disposizione:

« I sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di lire 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di lire 1,000,000 ».

(Approvato).

Art. 5.

Al secondo comma dell'articolo 21 della legge, modificato con l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, è sostituito il seguente:

« Coloro però che appartengono allo stato maggiore della nave e percepiscono una retribuzione annua superiore alle lire 6,000 non fruiscono delle disposizioni della presente legge ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovrà presentare per l'approvazione al Ministero per il

lavoro e la previdenza sociale le nuove tariffe rese necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Nello stesso termine la Cassa Nazionale e le Società o Compagnie private autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni dovranno presentare per l'approvazione al Ministero predetto le modificazioni alle condizioni generali di polizza, ed i Sindacati e le Casse private le modificazioni ai loro statuti, rese eventualmente necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa Nazionale e le Società o Compagnie private, qualora modificchino le condizioni di contratto ed i premi di assicurazione, devono notificare ai loro contraenti le nuove condizioni di contratto o il nuovo premio, mediante lettera raccomandata e della quale abbiano ritirata ricevuta, e nei trenta giorni successivi a quello della notificazione predetta i contraenti hanno facoltà di chiedere, nonostante qualunque patto in contrario, la risoluzione dei contratti in corso, con effetto dal trentesimo giorno dalla data della richiesta.

Similmente entro i termini e nei modi previsti dal precedente comma i soci dei Sindacati di assicurazione mutua, nonostante ogni contraria disposizione degli statuti, hanno facoltà di chiedere il recesso da socio.

Tuttavia per gl'infortuni che si verificheranno a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge, le indennità saranno liquidate nella misura prevista dalla presente legge, salvo il diritto all'istituto assicuratore di richiedere un aumento provvisorio del premio o contributo di assicurazione. In caso di contestazione sulla misura di questo aumento, deciderà il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, senza peraltro che il ricorso prodotto a tale fine abbia effetto sospensivo nei riguardi del pagamento della somma in contestazione.

(Approvato).

Art. 7.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge i sindacati di assicurazione mutua dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in conformità del precedente art. 4,

e in caso d'inosservanza saranno dichiarati sciolti con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Casse private entro tre mesi dalla approvazione delle nuove tariffe della Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni sul lavoro dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in base a dette tariffe, in conformità del disposto dell'articolo 19, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51; in caso d'inosservanza sarà provveduto alla revoca del decreto di riconoscimento.

Così pure sarà revocata l'autorizzazione alle società o compagnie private di assicurazioni, le quali non provvedano a reintegrare la cauzione in dipendenza degli eventuali aumenti di premio, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

(Approvato).

Art. 8.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, del decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e della presente legge, e di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni precedenti ed eventualmente quelle altre di carattere transitorio che si reputassero necessarie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia » (N. 118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia ».

Prego il senatore segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gl'infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 361;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio zolfifero siciliano è autorizzato ad erogare a favore del Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia la somma occorrente per sopperire ai disavanzi verificatisi nelle gestioni annuali del Sindacato stesso fino al 31 dicembre 1914; nella misura che per ogni singolo esercizio sarà determinata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in base al regolamento tecnico.

La somma erogata per sopperire al disavanzo di ciascun esercizio del Sindacato sarà addebitata ai consorziati o loro aventi causa, in misura proporzionale alla quantità di zolfo prodotto rappresentata dalle fedeli di deposito emesse nel corrispondente periodo di tempo e sarà compensata all'atto della ripartizione delle attività finali prevista dall'art. 21 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Art. 2.

Quando i contributi previsti dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1904, n. 396, e dall'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, risultino insufficienti a far fronte agli oneri del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro fra gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia, l'assemblea del Sindacato su invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio, convocata in sede straordinaria

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1920

nel termine di un mese dovrà deliberare per uno o più esercizi, un congruo aumento, nella misura dei contributi stabiliti dagli articoli suddetti.

L'aumento di contributo sarà approvato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 3.

Oltre che agli Istituti indicati dall'articolo 3 della legge 19 giugno 1913, n. 694, è data facoltà alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, di concedere al Sindacato il mutuo di cui all'articolo 2 della citata legge con la garanzia delle delegazioni nello stesso articolo indicate.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CAVASOLA.

V. - *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro della pubblica istruzione, per sapere se in seguito alla presa di possesso della stazione zoologica di Napoli, avvenuta in forza di deliberato del 15 corrente della Giunta comunale, il Governo intenda di non ostacolare

in niun modo il libero svolgimento degli atti del comune di Napoli, proprietario della stazione, per la salvaguardia e la difesa dei suoi diritti a tenore di legge.

Del Pezzo.

Al ministro per la giustizia e per gli affari di culto, sui provvedimenti adottati o che intenda adottare per far cessare il disservizio giudiziario che si verifica nella città di Torino, che motivò le dimissioni del Consiglio dell'Ordine e di disciplina forensi, e per provvedere onde i locali delle udienze siano mantenuti nell'attuale stagione secondo la dignità e la serietà che i giudizi richiedono. (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

Frola.

Sull'ordine dei lavori.

REBAUDENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Siccome ritengo che il Senato domani abbia l'intendimento di prendere le sue brevissime vacanze, come ieri alcuni colleghi espressero il desiderio, propongo che domani il Senato proroghi le sue sedute e che la tornata si apra alle 14, per chiudere nella giornata stessa i nostri lavori.

PRESIDENTE. Il senatore Rebaudengo fa due proposte: la prima che domani il Senato proroghi le sue sedute; la seconda, che la seduta di domani cominci alle ore 14. Domando se nessuno chiede di parlare su queste due proposte.

WOLLEMBORG. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WOLLEMBORG. Ci sono due Commissioni convocate domani fra le 14 e le 15, appunto perchè si credeva che la seduta dovesse cominciare alle ore 15; sarebbe pertanto opportuno non anticipare l'ora di convocazione.

PRESIDENTE. Il senatore Wollemborg fa osservare che dalle 14 alle 15 sono convocate due Commissioni...

REBAUDENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. La mia proposta è duplice: ho fatto la seconda in via subordinata, per dar peso alla mia precedente, pensando che domani il Senato intenda chiudere i suoi lavori.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la prima proposta del senatore Rebaudengo, che il Senato proroghi domani le sue sedute.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Domando al senatore Rebaudengo se mantiene la sua seconda proposta.

REBAUDENGO. Deferisco al desiderio del senatore Wollemborg.

PRESIDENTE. Allora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti a favore dei pensionati di guerra (N. 261-*urgenza*).

III. Votazione per la nomina:

a) di tre commissari di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti;

b) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Cessione gratuita alla Croce Rossa, per cinque anni, dalla data di cessazione dello stato di guerra, delle carte delle amministrazioni di Stato di cui sia riconosciuta inutile la ulteriore conservazione, nonchè dei mobili e dei materiali inservibili (N. 93);

Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 193);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118).

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11).

VI. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328 che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32).

(Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 12 gennaio 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.